Riunione del 22 Maggio 2013

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 69

Sono presenti:
- Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv.Valeria Coppola - Componente-Estensore

69.12.13PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- **GIOVANNI SARACINO –tesserato**
- **PRISMA VOLLEY n.p. Presidente p.t.**
- **ANTONIO BONGIOVANNI n.q. Presidente p.t. PRISMA VOLLEY**
- **VINCENZO PALUMBO-tesserato**
- **GIULIO GIUNTA-tesserato**

Con relazione *ex* art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:
Giovanni Saracino, per avere nel mese di febbraio 2013, pubblicato sul profilo facebook ufficiale della Società Prisma Volley srl una nota contenente affermazioni offensive ed irriguardose nei confronti di un arbitro federale e della Federazione, con violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; e con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f), Regolamento Giurisdizionale FIPAV;
Vincenzo Palumbo, per avere, nel mese di febbraio 2013, pubblicato sul profilo facebook ufficiale della Società Prisma Volley srl due note contenenti affermazioni offensive ed irriguardose nei confronti di un arbitro federale e della Federazione, con violazione dell'art. 10, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; e con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV;

Giulio Giunta, per avere, nel mese di febbraio 2013, pubblicato sul profilo facebook ufficiale della Società Prisma Volley srl una nota contenente affermazioni offensive ed irriguardose nei confronti di un arbitro federale e della Federazione, con violazione dell'art. 10, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; e con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV;
Antonio Bongiovanni, **nella qualità di Presidente della Prisma Volley srl,** per i fatti contestati ai propri tesserati, con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, lettera f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV; ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55 R.G. FIPAV;
Prisma Volley srl, in persona del Presidente sig. Antonio Bongiovanni, ex art. 55, co. 3 lett. b) R.G., per i fatti contestati ai propri tesserati.
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 22 Maggio 2013 alla quale nessuno compariva per gli stessi; solamente in data 21/5/13 perveniva la nota a firma del Presidente della Prisma Volley srl e degli altri incolpati nella quale si comunicava l'impossibilità di presenziare all'udienza per non documentate esigenze personali.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex* art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi uno per Giovanni Saracino, Vincenzo Palumbo e Giulio Giunta, di giorni quindici per Antonio Bongiovanni, nonché di irrogazione della multa di € 100,00 per la Prisma Volley srl;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dal Presidente della Prisma Volley, Sig. Giovanni Bongiovanni innanzi alla Procura Federale;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione datata 7 Febbraio 2013 con la quale il Comitato Regionale FIPAV Puglia trasmetteva alla Procura Federale alcuni estratti dalla pagina ufficiale della Prisma Volley srl del social network Facebook contenenti diverse espressioni irriguardose, contenenti rilievi offensivi e lesivi dell'immagine dell'arbitro federale, Sig.ra Michela Tombolini, e della Federazione.
Giovanni Saracino testualmente scriveva di essere stato squalificato "*da un arbitro in cerca di protagonismo … Vergogna ! … La parola del tesserato non conta nulla, l'arbitro può inventarsi ciò che vuole nel suo rapporto*".
Mentre Vincenzo Palumbo commentava "*scandaloso*" e "*tra lei e quell'altro che si rubava i palloni alla società e ke ogni volta ci arbitra fa l'idiota non saprei chi scegliere chi è ù stuedc tra i 2 … senza parole … poi andiamo nel leccese e gli arbitri ci fanno il culo a tarallo!*"
A tali *post*, facevano seguito i commenti del Sig. Giulio Giunta "*il fatto che ancora la fanno arbitrare a quella esaurita*" e, nella medesima pagina, si leggeva un *post* della Società, privo di sottoscrizione, ma riferibile con probabilità al Sig. Saracino, "*ma gli arbitri fenomeni tutti a noi li mandano? Questa tizia voleva darmi lezioni di comportamento dopo 10 anni di serie A! MAH*?".

Se nessun dubbio alcuno può sorgere circa l'attribuzione della paternità delle frasi postate su Facebook agli incolpati per il tenore confessorio delle dichiarazioni rese dal Presidente della Prisma Volley srl, Sig. Bongiovanni, il quale nel proprio scritto difensivo indirizzato alla Procura Federale, ha presentato ufficialmente le proprie scuse per i commenti inopportuni formulati dai propri tesserati, appare opportuno valutare la portata offensiva o meno delle esternazioni rese sul *web*.
Anche da una semplice lettura, è evidente come tali commenti esulino di gran lunga dall'alveo del riconosciuto diritto di critica e appaiono ancora più gravi se espressi in un contesto pubblico come quello della "bacheca" del social network Facebook, soprattutto se manifestati sulla pagina ufficiale del Sodalizio, proprio come nel caso di specie, accessibile ad una pluralità di persone, molti dei quali tesserati FIPAV.
Il tono, il contenuto e le modalità dei commenti ledono indubbiamente il decoro della Federazione in genere e dell'intera classe arbitrale, ed in particolare dell'immagine dell'arbitro Tombolini, tacciata di avere manie di protagonismo, di essere incompetente, di voler dare lezioni di comportamento, di essere esaurita.
È, dunque, il caso di precisare che qualsiasi rimostranza, doglianza o semplice critica su asseriti errori arbitrali e/o sulla preparazione tecnica degli stessi, non può in alcun modo giustificare il contegno assunto dagli odierni deferiti che si pone come altamente offensivo e lesivo della dignità e del decoro del persona ancora prima che del tesserato.
Lo strumento del social network dovrebbe essere utilizzato come "spazio virtuale" aggregativo, ove socializzare, conversare civilmente, scambiare opinioni, pareri ed anche critiche che non si traducano, però, in gratuite offese nei confronti di altri tesserati e/o associati della Federazione sportiva cui si è scelto di aderire.
Secondo l'art. 55, co. 3 lett. b) R.G., infine, "*Gli associati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere*". Per tali motivi, dagli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati discende la responsabilità del sodalizio di appartenenza.
Di tali illeciti dovrà altresì rispondere il Presidente Bongiovanni in considerazione dell'omesso controllo in ordine alle modalità di utilizzo da parte dei propri tesserati della pagine ufficiale facebook del sodalizio.
Ciò posto, accertata l'infrazione disciplinare degli incolpati, si condivide la formulazione delle richieste sanzionatorie enunciate dalla Procura, la quale tiene positivamente conto del comportamento rispettoso e collaborativo assunto dagli stessi.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Giovanni Saracino la sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno); del Sig. Vincenzo Palumbo, la sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno); del Sig. Giulio Giunta, la sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno); del Sig. Antonio Bongiovanni, in qualità di Presidente della Prisma Volley srl, la sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici); della Prisma Volley srl, in persona del Presidente p.t., la multa di € 100,00 (cento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 29 Maggio 2013